

STATUTO

PAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORTONA CH CONTRADA
ALBORETO SNC
Numero REA: CH - 128195
Codice fiscale: 01789890694
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 2255 di Raccolta

STATUTO
SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Pan Società cooperativa sociale onlus" di cui all'art. 1 comma 1, lettera "b" L.381/91. La Società Cooperativa è a mutualità prevalente ex art. 2512 C.C..

Articolo 2)

La società ha sede in Ortona. Il trasferimento della sede sociale può avvenire, nell'ambito del Comune di Ortona, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, succursali, uffici, rappresentanze, ecc. su tutto il territorio regionale e nazionale.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.
In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire laboratori per la produzione e la lavorazione di manufatti in genere, l'elaborazione di dati statistico-contabili e l'addestramento professionale. Può altresì gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, sia pubblici che privati:
a) aziende agricole in proprietà, comodato d'uso o in affitto;
b) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
c) lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
d) attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti propri e di terzi in forma diretta (vendita sul posto, presso mercati locali, ecc.) ed indiretta (tramite grossisti);
e) allevamento di animali ed attività connesse quali gestioni di ricoveri e "alberghi" per animali, canili, stalle e affini;
f) coltivazione di fiori, piante ornamentali e da appartamento;
g) attività di lavaggio e manutenzione autovetture;
h) attività di trasporto e consegna merci con mezzi leggeri;
i) attività di laboratorio artigianale (restauro e conserva-

zione mobili, lavorazione del legno, cestinaggio, composizio-

ne di fiori secchi e loro commercializzazione lavori con il ferro battuto, ricamo e cucito, maglieria, bigiotteria, decorazioni, ceramica, pelletteria);

j) attività di gestione e manutenzione aree verdi attrezzate pubbliche e private (parchi, giardini, ecc.);

k) gestione parcheggi, impianti sportivi e strutture pubbliche (parchi gioco, ecc.);

l) pulizia e manutenzione locali, uffici ed altre aree pubbliche e private;

m) raccolta differenziata rifiuti e stoccaggio materiale riciclato;

n) servizi di segreteria, dattilografia computerizzata, copisteria, legatoria, ricerca, classificazione e archiviazione dati;

o) servizi di grafica pubblicitaria, studio di logos, marchi, etichette; realizzazione depliant, manifesti, serigrafia, ecc.; distribuzione di materiale pubblicitario;

p) gestione ed organizzazione di biblioteche, archivi, centri di documentazione e culturali;

q) attività di servizi generici quali recapito della spesa, pulizia appartamenti, preparazione pasti, ecc.;

r) attività di bar e di ristorazione;

s) organizzazione e gestione di attività di agriturismo;

t) azioni di progettazione e gestione di attività di orientamento e di formazione professionale sia per i propri soci che per i terzi, su iniziativa propria o per conto di terzi;

u) attività di assemblaggio per conto di imprese committenti;

v) realizzazione depliant, manifesti, serigrafia, ecc.;

w) tumulazioni e servizi cimiteriali;

x) lavori edili ed impiantistica (elettrica, idrica, sanatoria, ecc.).

La Cooperativa può altresì:

a) promuovere la sensibilizzazione e la propaganda degli scopi sociali e delle sue attività operative;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) realizzare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività produttiva e di servizio non espressamente prevista nel presente statuto connessa agli scopi sopra enunciati compatibile con l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8/11/1991 n.381, e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali,

di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili agli scopi sociali, con esclusione delle attività disciplinate dalla legge n. 1 del 1991 e dal DLgs. n. 385 del 1993.

Per conseguire efficacemente gli scopi indicati, la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni promosse nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione.

Articolo 5)

I soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di ricercare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci cooperatori in favore della Società può avvenire anche sotto forma di collaborazione autonoma.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi anche della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi della stessa partecipando alle attività sociali. In particolare, possono essere soci tutte le persone fisiche che esercitano arti e mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che per loro attitudine, capacità e specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale e al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa rese anche a favore dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione dell'organo amministrativo.

Articolo 7)

I soci persone fisiche appartengono alle seguenti categorie:

a) soci ordinari, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività ai sensi dell'art.2 della legge 8/11/1991 n.381, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci enti e persone giuridiche pubbli-

che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento o

lo sviluppo di cooperative sociali o comunque la promozione di finalità sociali coerenti con quelle perseguite dalla Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 4 Legge n. 59/92 e i titolari di quote di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto, nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 5 della Legge n. 59/92.

Ai soci sovventori spetta un solo voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri prestiti nel fondo all'uopo istituito.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Articolo 8)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, attività svolta, qualifica professionale, codice fiscale;

b) indicazione dei motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

c) entità delle quote che si propone di sottoscrivere;

d) dichiarazione di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, dei regolamenti e di tutte le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;

e) limitatamente ai soci sovventori, la dichiarazione con cui il sovventore si obbliga a permanere in un tempo stabilito nella società, nella consapevolezza che prima della scadenza di tale periodo non può chiedere il recesso.

Nel caso di ente o persona giuridica, questo dovrà indicare i dati sociali, le quote che intende sottoscrivere, il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, allegare copia dello Statuto e della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, con giudizio insindacabile, il Consiglio di Amministrazione, il quale comunica all'interessato la decisione a mezzo di lettera, entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 9)

Il nuovo socio ammesso deve versare l'importo delle quote sottoscritte secondo le modalità previste dall'articolo 10. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci e si acquisisce il diritto alla iscrizione al libro soci.

Non adempiendo all'obbligo predetto entro un mese dalla comunicazione relativa alla accettazione della domanda, questa si

intenderà come non avvenuta.

Il presente articolo si applica anche ai soci sovventori.

Articolo 10)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento delle quote sottoscritte sarà effettuato in due rate; la prima all'atto della comunicazione di avvenuta ammissione, la seconda nel modo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11)

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza, hanno effetto dall'annotazione nel Libro soci.

Articolo 12)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 cc), il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'esclusione del socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali di competenza;
- b) che non sia in grado, senza giustificato motivo, di concorrere al conseguimento degli scopi sociali competenti;
- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) che senza giustificato motivo non adempia con puntualità agli obblighi contratti a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettere raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- e) che senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto ed in concorrenza con quelle della Cooperativa;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa.

In caso di dissidio fra i soci, è fatto obbligo agli stessi di informare il Consiglio di Amministrazione il quale interverrà per un tentativo di conciliazione. In caso di fallimento della conciliazione si applica l'art. 39 dello Statuto.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per i casi di cui al presente articolo ed a quelli dei precedente art. 11, devono essere comunicate a mezzo di lettera racco-

mandata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dalla data del ricevimento al Collegio Arbitrale.

Articolo 13)

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, preventivamente informati a mezzo di raccomandata AR, hanno diritto soltanto al rimborso della loro quota del capitale sociale. La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Articolo 14)

Nel caso di decesso di un socio, l'erede o legatario può subentrare nella Cooperativa in qualità di socio, purché possieda i requisiti richiesti negli artt. 6 e 7 ed il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio parere favorevole. Gli eredi indivisi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quali fra essi li rappresenteranno di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applicherà l'art. 2347, 2° e 3° comma, del C.C..

Articolo 15)

Il socio receduto o escluso o gli eredi e legatari del socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art. 14, avranno diritto al rimborso della loro quota del capitale sociale, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace in misura, in ogni caso, non inferiore al valore nominale delle quote medesime.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata facoltà, quando a sua giudizio sussistono particolari motivi per garantire la società ed i soci, di rimandare il rimborso per un periodo comunque non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti:

- verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati;
- verso i terzi, nei limiti delle quote sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi e legatari del socio defunto.

Articolo 16)

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le esigenze sociali e nel rispetto delle norme di legge e del regolamento della Cooperativa.

Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute per svolgere l'attività a favore della Cooperativa.

TITOLO IV
CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 17)

Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito da:

a) il capitale sociale che è formato da:

1. un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 25,82 (venticinque/82) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
2. dalle quote del valore nominale di euro 25,82 (venticinque e ottantadue centesimi) cadauna, detenute dai soci sovventori;
3. dalle quote di partecipazione cooperativa ex art. 5 L.59/92 detenute dai soci finanziatori;

b) dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione di cui al successivo art. 20;

c) da eventuali riserve straordinarie costituite da sopravvenienze;

d) da qualunque altro bene che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale di enti pubblici o privati;

e) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977;

f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;

g) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote nominative.

Articolo 18)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute nei riguardi della Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Esse sono vincolate a favore della Società per ogni obbligazione di qualsiasi natura diretta o indiretta che il socio contragga con la Società stessa. Sono fatti salvi i diritti dei soci sovventori.

TITOLO V
BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Articolo 19)

L'esercizio sociale va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo esatto inventario, ed alla eventuale redazione della relazione sulla gestione sociale.

La eventuale relazione degli amministratori, oltre a quanto

disposto dall'art. 2428 c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta, deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale e deve altresì evidenziare chiaramente e dettagliatamente i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Le informazioni di cui al terzo comma vanno inserite nella nota integrativa qualora la Cooperativa opti per il disposto dell'art. 2435 bis c.c. (bilancio in forma abbreviata).

Articolo 20)

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale residuo attivo del bilancio deve essere destinato:

- a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 della legge 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- b) al fondo di riserva ordinaria in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa in oggetto;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea;
- d) l'eventuale rimanenza ai fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 904/77.

L'Assemblea può però sempre determinare che il residuo attivo di bilancio sia destinato totalmente al fondo di riserva ordinario, detratta la quota di cui al precedente punto a).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 21)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico, qualora nominati.

Articolo 22)

L'Assemblea è l'organo supremo della Cooperativa ai sensi dell'art. 2538 C.C. e:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico, nota integrativa e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i sindaci o il revisore;
- d) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e

dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione a-

gli amministratori;

e) delibera l'attivazione di fondi per lo sviluppo tecnologico;

f) approva i programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ed i loro stati annuali di attuazione, in occasione dell'approvazione del bilancio;

g) delibera l'erogazione dei ristorni ai soci a mente degli artt. 3 e 4 della L. n. 142/2001 e del regolamento interno della Cooperativa;

h) delibera l'emissione di titoli rappresentativi dei conferimenti speciali dei soci sovventori per la costituzione dei fondi di cui al precedente punto e).

I soci hanno il diritto di far iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno tanti soci che rappresentino un quinto dei voti spettanti ai soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo riterrà necessario e opportuno.

Sia il bilancio con le eventuali relazioni degli amministratori e dei sindaci, sia il programma annuale di attività devono essere a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data della Assemblea. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 23)

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

Quando ne fosse fatta richiesta da almeno un quinto dei soci oppure dall'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a convocare senza ritardi l'Assemblea. Se il Consiglio di Amministrazione non provvedesse entro un mese dalla richiesta, dovrà provvedere l'Organo di Controllo.

Articolo 24)

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare: il luogo, la data e l'ora di svolgimento, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette. l'As-

semblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 del C.C..

Articolo 25)

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutti i punti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessaria la presenza del numero di soci prevista per il comma precedente e le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) di questi.

Articolo 26)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora coi versamenti dovuti alla società e con quanto previsto dal regolamento interno.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da un numero di soci che rappresenti i tre quinti di tutti i voti presenti o rappresentati.

A ciascun socio spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci sovventori possono esprimere fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatari gli amministratori della società.

Articolo 27)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice presidente.

La nomina del Segretario, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale dell'Assemblea firmate dal Presidente e dal Segretario, trascritte sul libro dei verbali delle Assemblee.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il numero, esclusivamente tra i soci della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i soci che aderiscono alla Cooperativa da almeno due anni. I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito e ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e nell'esercizio delle loro funzioni.

I soci sovventori o mandatari di enti o persone giuridiche possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno.

Articolo 29)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che lo riterrà opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che consiglieri e sindaci effettivi o revisore ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione, a mezzo fax o telegramma o e mail.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i sindaci effettivi o il revisore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando sono richieste anche da almeno la metà dei consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci effettivi o revisore o consiglieri, sempre che venga fatta richiesta espressa.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del

Presidente. Delle adunanze deve essere compilato formale verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della discussione e della votazione.

Articolo 30)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto, siano riservati all'Assemblea. Al Consiglio è perciò demandato l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- c) provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4;
- h) conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- i) assumere e licenziare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- k) deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federali e consortili ed anche ad altre società la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa e ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 31)

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene a cessare contemporaneamente la maggioranza o la totalità degli amministratori l'intero Consiglio di Amministra-

zione decade; l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio

di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, qualora esistente, il quale deve compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, oppure deve essere convocata immediatamente dagli amministratori rimasti o uscenti, in caso di assenza dell'Organo di Controllo.

Articolo 32)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

In caso di sua assenza o di impedimento può essere sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato.

Articolo 33)

I membri dell'Organo di Controllo possono essere facoltativamente eletti dall'assemblea dei soci, salvi i casi di nomina previsti tassativamente dalle normative tempo per tempo vigenti.

Il Collegio Sindacale, se costituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea anche fra non soci; il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Ai sindaci o al revisore, stante la finalità sociale della cooperativa, si chiederà, per quanto possibile, di svolgere la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Non sono eleggibili e, se già eletti, decadono dalla funzione di Sindaco o di Revisore i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado.

Articolo 34)

L'Organo di Controllo controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione dei patrimonio sociale.

L'Organo di Controllo deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci o il revisore possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Tutti gli accertamenti eseguiti devono essere riportati sull'apposito libro verbali o nei fogli di lavoro.

Articolo 35)

L'Organo di Controllo deve operare i controlli di legge alme-

no ogni novanta giorni.

I sindaci o il revisore devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I sindaci o il revisore che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e, durante l'esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci o il revisore devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in ogni caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 36)

E' vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37)

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 38)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 25, 2° comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 39)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti.

In ogni caso l'arbitro unico/i tre arbitri deciderà/decideranno secondo diritto e in via rituale nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del c.p.c..

Articolo 40)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento, fintanto che perdurino i requisiti di legge, alla normativa attinente le società a responsabilità limitata, al disposto del 2° comma dell'art. 2519 del Codice Civile, ed infine alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi che regolano e disciplinano le cooperative sociali onlus rette con i principi della mutualità.

Firmato: Giose Basilisco, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).